

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25 capoverso 1 e 25a della legge federale del 26 marzo 1931¹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),²

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza:

- a.³ definisce i principi e gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri;
- b.⁴ disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione), i compiti dell'Ufficio federale della migrazione (ufficio) e i rapporti tra la commissione e l'ufficio;
- c. disciplina l'attribuzione dei sussidi federali previsti all'articolo 25a LDDS.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica agli stranieri:

- a. titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio;
- b. che hanno beneficiato dell'ammissione provvisoria giusta l'articolo 14a capoverso 3, 4 o 4^{bis} LDDS.⁵

² I sussidi volti a favorire l'integrazione dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione aventi diritto a un permesso di dimora sono disciplinati dall'articolo 91

RU 2000 2281

¹ RS 142.20

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

capoverso 4 della legge federale del 26 giugno 1998⁶ sull'asilo e dall'articolo 45 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999⁷ relativa alle questioni finanziarie.

Art. 3 Principi e obiettivi⁸

¹ L'integrazione è un compito pluridisciplinare che va svolto dalla società e dalle autorità federali, cantonali, comunali o locali con il sostegno delle associazioni degli stranieri.

² Per integrazione s'intendono tutti gli sforzi destinati a:

- a. favorire la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella straniera;
- b. facilitare la loro coesistenza fondata su valori e comportamenti comuni;
- c. familiarizzare gli stranieri con l'organizzazione dello Stato, con la società e con il modo di vita in Svizzera;
- d.⁹ creare condizioni propizie in termini di pari opportunità, corresponsabilità e partecipazione degli stranieri alla vita sociale.

³ L'integrazione presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi nella società e, d'altro canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei loro confronti.

Art. 3a¹⁰ Contributo degli stranieri all'integrazione

¹ Gli stranieri contribuiscono alla loro integrazione:

- a. rispettando i principi dello Stato di diritto e i principi democratici;
- b. apprendendo una lingua nazionale;
- c. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

² Gli stranieri sono informati delle offerte esistenti volte a promuovere l'integrazione, compresa la consulenza professionale e relativa alla carriera.

Art. 3b¹¹ Considerazione del grado d'integrazione

¹ Nelle decisioni prese liberamente dalle autorità, segnatamente nell'ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento e di respingimento nonché di divieti d'entrata, è preso in considerazione il grado d'integrazione degli stranieri.

⁶ RS 142.31

⁷ RS 142.312

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

² Se la competente autorità cantonale è disposta a rilasciare anticipatamente il permesso di domicilio, l'ufficio può decidere la liberazione dal controllo federale (art. 19 cpv. 3 dell'OE del 1° mar. 1949¹² della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri), se:

- a. è data un'integrazione riuscita ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 e
- b. lo straniero possiede un permesso di dimora annuale da cinque anni ininterrotti.

Art. 3c¹³ Frequentazione di un corso linguistico o integrativo

¹ Il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell'assistenza religiosa o dell'insegnamento della lingua o della cultura del Paese d'origine, può essere vincolato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo.

² La competente autorità cantonale segnala allo straniero la pertinente offerta di corsi.

Sezione 2: Compiti e struttura della commissione

Art. 4 Campo d'attività

¹ La commissione tratta questioni d'ordine sociale, economico, culturale, politico, demografico e giuridico sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, segnatamente in vista di facilitare la coesistenza tra la popolazione svizzera e quella straniera.

² Essa collabora con i competenti servizi federali, cantonali e comunali, i servizi di aiuto agli stranieri e le commissioni per gli stranieri attivi sul piano cantonale e comunale nonché con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Partecipa agli scambi di vedute e di esperienze a livello internazionale.

³ Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale dei rifugiati e della Commissione federale contro il razzismo.

Art. 5 Informazione

¹ La commissione contribuisce a informare gli stranieri sulle condizioni di vita e lavorative in Svizzera e a favorire le loro relazioni con la popolazione svizzera.

² Essa informa la popolazione svizzera sui motivi dell'immigrazione in Svizzera e sulla situazione particolare degli stranieri.

¹² RS 142.201

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Art. 6 Formazione

D'intesa con le competenti autorità cantonali, la commissione incoraggia l'offerta di possibilità di formazione e di perfezionamento scolastico e professionale degli stranieri nonché il riconoscimento di tali formazioni.

Art. 7 Mediazione

La commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.

Art. 8 Parere e raccomandazioni

¹ La commissione può diffondere il proprio parere e le proprie raccomandazioni su questioni generali relative agli stranieri.

² Il Consiglio federale o i dipartimenti possono chiederle un parere e raccomandazioni in merito a questioni particolari. Essi decidono della loro diffusione.

³ La commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della migrazione.

Art. 9 Rapporto d'attività

La commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.

Art. 10 Incontri

La commissione organizza regolarmente incontri per scambi di vedute, segnatamente con i rappresentanti delle commissioni per gli stranieri e dei servizi cantonali e comunali di aiuto agli stranieri, nonché con i rappresentanti delle associazioni degli stranieri.

Art. 11 Sussidi

¹ La commissione si pronuncia sulle le domande di sussidi (art. 19). Può delegare tale competenza a un organo nominato in suo seno.

² Essa è abilitata a proporre il versamento di sussidi per progetti o per l'attribuzione di mandati.

Art. 12 Osservanza del segreto

I membri della commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazioni.

Art. 13 Struttura

¹ I membri come pure il presidente e i due vicepresidenti della commissione sono nominati dal Consiglio federale. Almeno la metà dei membri e un vicepresidente sono di cittadinanza straniera.

² La commissione è aggregata amministrativamente all'ufficio.

³ Essa determina il proprio modo d'organizzazione.

Art. 14 Relazioni con l'ufficio

¹ Le questioni relative all'integrazione che devono essere trattate da un'autorità della Confederazione competono all'ufficio. Esso consulta dapprima la commissione e in seguito l'informa dei risultati.

² L'ufficio partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.

³ Esso mette a disposizione della commissione una segreteria indipendente.

Sezione 2a:¹⁴ Compiti dell'ufficio**Art. 14a**

¹ L'ufficio coordina i provvedimenti dei servizi federali per l'integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell'assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica.

² Assicura lo scambio di informazioni ed esperienze con i Cantoni. A tal fine, i Cantoni indicano all'ufficio un servizio che funge da interlocutore nelle questioni relative all'integrazione. I Comuni sono coinvolti in maniera adeguata.

Sezione 3: Sussidi**Art. 15** Versamento di sussidi

I sussidi previsti all'articolo 25a LDDS sono versati, entro i limiti dei crediti accordati, per progetti e per l'allestimento di strutture.

Art. 16 Ambiti

Possono essere accordati sussidi in particolare per:

- a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire la loro conoscenza delle lingue nazionali;
- b. incoraggiare i progetti volti all'integrazione nel mondo del lavoro;

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

- c. promuovere le iniziative e i progetti tenendo conto della particolare situazione delle straniere;
- d. mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultura;
- e. attuare una politica d'informazione coerente per e sulla popolazione straniera in Svizzera;
- f. promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popolazione straniera;
- g. sostenere le misure volte a migliorare la salute della popolazione straniera;
- h. garantire la formazione e il perfezionamento delle persone attive nel settore degli scambi interculturali (mediatori);
- i. incoraggiare i progetti innovativi dei Cantoni e dei Comuni e promuovere gli scambi di vedute tra loro;
- j. coordinare le misure particolari d'integrazione;
- k. creare servizi di aiuto agli stranieri incaricati segnatamente del coordinamento, della comunicazione e dell'informazione e assicurarne il funzionamento;
- l. sostenere le ricerche scientifiche nel settore dell'integrazione;
- m.¹⁵ promuovere progetti volti a prevenire la violenza e le attività criminali.

Art. 17 Ordine di priorità

Se le domande presentate o previste eccedono le risorse disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) determina, su proposta della commissione e previa consultazione della Commissione federale dei rifugiati, l'ordine di priorità dell'esame delle domande.

Art. 18¹⁶ Deposito delle domande

¹ Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione. È fatto salvo il capoverso 2.

² L'ufficio può, d'intesa con le autorità cantonali e giusta l'articolo 14a capoverso 2, autorizzare un servizio che funge da interlocutore per le questioni relative all'integrazione a ricevere le domande di sussidi e a trasmetterle alla commissione con una pertinente raccomandazione.

³ Le domande devono contenere:

- a. una descrizione precisa del progetto;

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

- b. un preventivo;
- c. la prova di una partecipazione finanziaria adeguata da parte di terzi.

⁴ L'ufficio emana, d'intesa con la commissione, istruzioni relative al deposito delle domande.

Art. 19 Esame delle domande

¹ La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali.¹⁷

² Essa esprime il proprio parere in merito alla domanda in funzione della sua finalità, degli obiettivi del promovimento dell'integrazione e dell'ordine di priorità pre-stabilito.

³ Trasmette la domanda corredata del proprio parere all'ufficio.¹⁸

Art. 20 Decisione e modalità di versamento

¹ Entro i limiti dei crediti autorizzati, sono abilitati a decidere del versamento di sussidi:

- a. l'ufficio fino a concorrenza di 300 000 franchi;
- b. il dipartimento per gli importi superiori.

² Le decisioni che derogano al parere della commissione devono essere motivate.

³ L'ufficio emana istruzioni sulle modalità di versamento dei sussidi.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 21

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU **2005** 4769).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU **2005** 4769).

